

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO

ART. 1- Funzioni di polizia locale

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui è titolare la Provincia di Milano nelle materie attribuite, trasferite o delegate.

Le suddette funzioni sono svolte dal Corpo di Polizia Locale della Provincia di Milano e sono costituite dall'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi, i regolamenti e le disposizioni riguardanti le materie di diretta competenza, con particolare riferimento a:

- tutela dell'ambiente e controllo del territorio;
- controllo sulla raccolta e la gestione dei rifiuti;
- vigilanza sull'attività venatoria e ittica;
- polizia stradale;
- polizia amministrativa.

Il servizio di cui sopra, articolato sulla base di programmi preliminarmente definiti dall'Amministrazione, può essere svolto, nei limiti previsti dalle leggi vigenti in sinergia con le polizie locali dei Comuni della Provincia di Milano e mediante il coordinamento dei servizi di vigilanza volontaria, secondo quanto stabilito dall'art. 27 L. 157/92, dall'art. 2 L.R. 9/2005 e dalle successive disposizioni di modifica e di attuazione.

Il Corpo può altresì avvalersi di guardie particolari giurate e del supporto tecnico del personale delle differenti aree specialistiche.

Il Corpo può svolgere la propria attività anche operando nell'ambito di forme associative tra enti a cui partecipi la Provincia di Milano.

ART. 2 - Stato giuridico e attribuzioni degli appartenenti al Corpo

L'esercizio delle funzioni di polizia di cui all'articolo precedente viene svolto dagli appartenenti al Corpo istituito con atto consiliare n. 4248/2586/93 del 23.5.1996, così come modificato dalla Delibera del Consiglio Provinciale n. 34155/2586/93 del 29.4.1999.

Il Presidente della Provincia, o un Assessore da lui delegato, sovrintende al Corpo.

Gli appartenenti al Corpo nell'ambito territoriale della Provincia e nei limiti delle proprie attribuzioni esercitano le funzioni previste dalle vigenti leggi:

- ai sensi degli artt. 55, 56 e 57 del C.P.P., dell'art. 12 del D. Lgs n. 271 del 28.07.89, nonché dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 nell'ambito territoriale e quando sono in servizio sono agenti di Polizia Giudiziaria. Inoltre, nei limiti delle specifiche materie ed attribuzioni di polizia locale, il Comandante, gli Ufficiali ed i Sottufficiali del Corpo sono ufficiali di Polizia Giudiziaria;
- svolgono i servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 come richiamato dall'art. 12 del vigente Codice della Strada;
- svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, su richiesta del Prefetto e previo assenso del Presidente, compatibilmente con le esigenze di servizio dell'ente Provincia, e in settori di intervento adeguati alla preparazione e alla professionalità degli agenti stessi. A tal fine il Presidente della Provincia richiede al Prefetto di Milano di conferire al suddetto personale la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza;
- svolgono funzioni di polizia amministrativa nelle materie della polizia locale ed in particolar modo nelle materie attribuite, trasferite o delegate alla Provincia;
- collaborano con le altre forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 65 del 7.03.1986;
- svolgono le funzioni amministrativo-istruttorie per il rilascio del decreto di guardia particolare giurata ittica e venatoria volontaria ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- nell'ambito delle proprie competenze prestano ausilio e soccorso in eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

Il Personale del Corpo può, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente, svolgere attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza urbana, la tutela dell'ambiente e del territorio, l'attività ittico-venatoria, la sicurezza stradale, e le altre materie residuali di competenza istituzionale.

ART. 3- Criteri per la dotazione organica e articolazione del Personale

Il Corpo è parte integrante dell'Amministrazione Provinciale e la sua struttura organizzativa è determinata con provvedimento della Giunta.

La determinazione del numero di addetti al Corpo tiene conto dei seguenti criteri:

1. densità di popolazione;
2. superficie territoriale;
3. sviluppo chilometrico della rete viaria;
4. pressione venatoria;
5. presenza di insediamenti industriali.

L'organico del Corpo è determinato con provvedimento della Giunta in relazione agli obiettivi e alle esigenze e comprende:

- Il Comandante;
- Il Vice Comandante;
- Gli Ufficiali;
- I Sottufficiali;
- Gli Agenti;
- Il Personale amministrativo.

Gli ufficiali si articolano in ufficiali dirigenti e ufficiali direttivi.

Il Comandante del Corpo è Ufficiale Dirigente Superiore di Polizia Locale; può essere Ufficiale Dirigente Generale di Polizia Locale in relazione a pregresse professionalità acquisite.

Gli ufficiali direttivi sono: Commissario Capo di Polizia Locale, Commissario di Polizia Locale e Commissario Aggiunto di Polizia Locale.

I sottufficiali sono Specialisti di Vigilanza.

Gli Agenti si articolano in Agenti Istruttori e Agenti.

All'articolazione gerarchica del personale corrispondono profili professionali che tengano conto di quanto stabilito dalle normative in materia nonché dalla contrattazione collettiva.

Art. 4 - Organizzazione del servizio

Il Corpo, in ragione della specificità delle proprie funzioni, è caratterizzato da un elevato grado di complessità e non può essere inquadrato all'interno di altre strutture organizzative dell'ente.

Gli appartenenti al Corpo svolgono la loro attività ed operano nell'ambito territoriale della Provincia.

Il Corpo, in base al principio del decentramento, è organizzato in:

1. Comando Centrale in cui si distinguono un Settore e Servizio Amministrativi, un Reparto di Staff del Comandante, e una o più Unità di Supporto Operativo;
2. articolazioni operative, che si dividono in Presidi Decentrati Territoriali e Unità Operative Specialistiche.

L'Unità di Supporto Operativo gestisce le funzioni di supporto all'attività operativa del Corpo che per i criteri di economicità, efficienza ed efficacia, devono essere svolte a livello centralizzato.

Il Presidio Decentrato Territoriale è un'articolazione complessa del Corpo che espleta le funzioni ordinarie di polizia locale di cui al presente Regolamento per il raggiungimento di determinati obiettivi nel territorio di competenza, è composto da uno o più Nuclei Territoriali, da una Squadra Comando ed è retto da un Ufficiale direttivo superiore.

Il Nucleo Territoriale è l'unità operativa territoriale elementare del Corpo; concorre all'espletamento dei servizi istituzionali con particolare riguardo alle singole realtà locali e all'attività di prossimità con il territorio ed è retta da un Ufficiale direttivo subordinato al Comandante del Presidio Decentrato Territoriale.

L'Unità Operativa Specialistica è una entità tecnico-operativa ad alta specializzazione e di livello complesso, che risponde direttamente al Comandante, costituita da uno o più Nuclei Specialistici, composti da operatori con adeguata e specifica preparazione sviluppata in determinate materie istituzionali, cui è affidato il raggiungimento di determinati obiettivi nelle materie istituzionali di competenza; opera su tutto il territorio dell'Ente; è retta, di norma, da un Ufficiale direttivo di grado superiore.

Il Nucleo specialistico rappresenta l'unità operativa elementare ad alta specializzazione in grado di rispondere adeguatamente a particolari esigenze in ambiti e settori strategici individuati dal Comandante; è retta, di norma, da un Ufficiale direttivo subordinato al Comandante del Unità Operativa Specialistica.

Le articolazioni organizzative di cui sopra sono dotate di risorse organiche e strumentali rapportate ai compiti e ai servizi da espletare.

Ogni appartenente al Corpo viene assegnato a un presidio decentrato territoriale, a un'unità operativa specialistica o ad altra articolazione organizzativa mediante provvedimento formale e nominativo del Comandante.

Sono consentite le missioni esterne al territorio, autorizzate dal Comandante, per fini di collegamento e di rappresentanza o per operazioni di polizia giudiziaria delegate dall'Autorità Giudiziaria.

Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni e manifestazioni eccezionali, sono ammesse sulla base di appositi piani operativi concordati tra le Amministrazioni interessate.

Nei limiti della normativa in vigore sono ammessi, anche in relazione alle necessità di collegamento tra le altre realtà territoriali, distacchi o comandi temporanei degli addetti, previa apposita convenzione fra gli enti interessati con la quale ne è altresì regolamentata la dipendenza funzionale e il potere disciplinare, purché i compiti assegnati al personale distaccato o comandato attengano alle funzioni di polizia locale. Di essi sarà data comunicazione al Prefetto quando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza.

A seguito di stipulazione di apposite convenzioni, che regolamentano anche gli oneri, tra gli Enti interessati, il personale del Corpo su base volontaria può, al di fuori dell'orario di lavoro e su autorizzazione del Comandante del Corpo, partecipare ad interventi con altre polizie locali.

ART. 5 - Organizzazione dell'attività

Gli appartenenti al Corpo, ferme restando le loro attribuzioni e responsabilità, rispondono della loro attività al Comandante del Corpo, anche attraverso il personale gerarchicamente loro sovraordinato.

Il Comandante del Corpo sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente o dall'Assessore da lui delegato, provvede ad organizzare il servizio.

L'attività degli appartenenti al Corpo è di norma organizzata mediante ordini di servizio preventivamente emanati dal Comandante o dagli ufficiali da lui delegati.

Le richieste avanzate dagli uffici dell'Amministrazione Provinciale per l'utilizzo del personale appartenente al Corpo devono essere inoltrate al Comandante del Corpo.

Gli appartenenti al Corpo non possono essere destinati a svolgere stabilmente attività e compiti difforni da quelli conferiti dalle leggi e dai regolamenti.

I rapporti con gli organi di informazione su ogni singolo fatto relativo all'espletamento

del servizio sono tenuti dal Presidente, dall'Assessore competente, dal Comandante del Corpo, o da personale da loro esplicitamente delegato o autorizzato.

ART. 6 - Compiti del Comandante del Corpo

Fermi restando gli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 9 L. 65/86, il Comandante del Corpo sulla base delle disposizioni emanate dagli organi provinciali è responsabile verso il Presidente, o l'Assessore suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico operativo e dell'organizzazione degli appartenenti al Corpo.

In particolare il Comandante:

1. sovrintende l'attività degli Ufficiali, dei Sottufficiali e degli Agenti;
2. stabilisce le modalità di svolgimento dei servizi e l'organizzazione del lavoro;
3. disciplina le modalità di porto dell'uniforme;
4. cura l'articolazione delle turnazioni, dell'orario di lavoro e della reperibilità;
5. assegna il personale alle articolazioni organizzative del Corpo;
6. provvede all'assegnazione delle armi e alla revisione annuale dei relativi provvedimenti;
7. autorizza il personale a portare l'arma fuori dal territorio provinciale per particolari e giustificate esigenze di servizio;
8. vigila sull'osservanza delle disposizioni relative alla disciplina dell'armamento, al funzionamento dell'armeria e ne adotta i provvedimenti di gestione;
9. adotta o propone all'Amministrazione tutte le misure necessarie per il miglioramento del servizio e del suo adeguamento alle normative;
10. trasmette, per quanto di propria competenza, gli atti ed i rapporti alle Autorità competenti in base alle leggi vigenti;
11. propone corsi periodici di formazione e di aggiornamento professionale, da inserire nel piano di formazione annuale, anche mediante partecipazione a convegni e seminari organizzati da altri enti o istituzioni;
12. relaziona l'Amministrazione sull'andamento del servizio;
13. coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile;
14. partecipa al coordinamento delle Polizie Locali dei Comuni della Provincia.

ART. 7 - Compiti del Vice Comandante

Le funzioni di Vice Comandante vengono svolte da un ufficiale di polizia locale sulla base di un provvedimento del Comandante.

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Esegue, inoltre, tutti gli incarichi affidatigli dal Comandante.

In assenza del Comandante e del Vice Comandante subentra l'ufficiale più anziano.

Si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative agli Ufficiali, ai Sottufficiali e agli Agenti.

ART. 8 - Compiti degli Ufficiali

Agli Ufficiali compete:

1. la responsabilità di un'articolazione organizzativa del Corpo, con il compito di direzione e controllo dell'attività, del cui svolgimento informano il Comandante ricevendone le direttive per l'espletamento del servizio e per gli obiettivi da perseguire;
2. l'organizzazione dei servizi ordinari e straordinari controllandone l'esecuzione, la responsabilità del raggiungimento dei risultati, dell'impiego efficiente del personale e l'utilizzo diligente dei mezzi e degli strumenti assegnati;
3. vigilare sulla condotta degli Ufficiali sottoposti, dei Sottufficiali e degli Agenti promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio;

4. intervenire direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed in generale in qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la sua esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;
 5. disporre anche d'iniziativa, nell'ambito delle disposizioni impartite dal Comandante, tutti i provvedimenti necessari all'espletamento dei compiti d'istituto;
 6. proporre al Comandante tutte le misure necessarie per il miglioramento del servizio e la pianificazione dell'attività;
 7. assicurarsi della trasmissione dei mezzi sequestrati alle Autorità competenti, quando previsto dalla normativa vigente, informandone il Comandante;
 8. raccogliere e valutare le indicazioni degli Ufficiali sottoposti, dei Sottufficiali e degli Agenti relativamente all'espletamento del servizio, anche attraverso il controllo dei resoconti dell'attività svolta e dei fogli di servizio redatti dagli Agenti;
 9. sorvegliare perché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi, e ogni altro materiale della Provincia in dotazione o in uso agli operatori siano usati esclusivamente durante e per il servizio, mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi e il diligente utilizzo e custodia;
 10. proporre al Comandante del Corpo il piano ferie del personale, nonché le altre eventuali necessità di servizio come da normativa vigente;
 11. curare la tenuta dei registri di cui all'articolo 20.
 12. In caso di assenza per qualsiasi motivo gli Ufficiali informano tempestivamente il Comandante e vengono sostituiti dal subordinato più elevato in grado.
- Si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative ai Sottufficiali e agli Agenti.

ART. 9 - Compiti dei Sottufficiali

I Sottufficiali collaborano con gli Ufficiali e possono ricoprire incarichi funzionali di responsabilità e di direzione di più agenti.

Provvedono ad eseguire le disposizioni impartite dagli Ufficiali sia dandone diretta attivazione sia assicurandone l'osservanza da parte degli Agenti.

Ai Sottufficiali si applicano le disposizioni del presente regolamento relative agli Agenti in quanto compatibili.

ART. 10 - Compiti degli Agenti

Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, gli Agenti devono:

1. partecipare al corso di prima formazione;
2. esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
3. accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
4. custodire con la massima cura e diligenza il materiale ed i mezzi in dotazione;
5. versare tempestivamente gli eventuali importi introitati per le violazioni accertate secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;
6. partecipare a corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione, organizzati dall'Amministrazione;
7. apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature informatiche e tecniche in uso per la necessità dei servizi;
8. partecipare alle riunioni di servizio indette dal Comandante, dagli Ufficiali e dai superiori;
9. partecipare alle sessioni di addestramento all'uso delle armi in dotazione;
10. collaborare, se richiesti e nei limiti delle proprie attribuzioni, con l'Autorità Giudiziaria e le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86;
11. collaborare, se richiesto, all'interno del sistema educativo e formativo, allo sviluppo delle conoscenze delle tematiche relative alle loro attribuzioni;
12. collaborare con gli altri corpi di polizia locale nell'ambito delle proprie competenze

e in caso di calamità naturali o disastri;

13. esercitare funzioni di rappresentanza e tutela assicurando le funzioni di scorta d'onore al Gonfalone, al Presidente della Provincia e agli organi Istituzionali in occasione di manifestazioni o cerimonie;

14. informare tempestivamente i superiori degli obblighi che, nei casi di necessità ed urgenza, vengono direttamente assunti nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;

15. avvalersi dell'eventuale collaborazione delle guardie volontarie delle Associazioni coordinandone l'impiego.

ART. 11- Doveri Generali del Personale

Gli appartenenti al Corpo sono soggetti alla disciplina generale in materia di pubblico impiego e quindi sono tenuti all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti previsti dalla legislazione vigente e dai contratti di lavoro.

Il personale deve attenersi ai principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia locale.

I rapporti tra gli appartenenti al Corpo, indipendentemente dalla qualifica, devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con la massima correttezza e lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando nel modo più assoluto di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità, il decoro e la dignità personale degli stessi.

Il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

Il Personale del Corpo deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'onore ed al prestigio dell'Amministrazione e del Corpo stesso.

Tutto il personale è tenuto ad osservare scrupolosamente l'orario di servizio e ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, anche attraverso la compilazione dei fogli di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività espletata, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, sostituendosi a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

Rientra nei doveri d'ufficio degli Agenti il concorrere al miglior espletamento del servizio con proposte e segnalazioni e in particolare relazionando dei fatti gli ufficiali sovraordinati ed il Comandante.

Debbono mantenere il più scrupoloso segreto su tutte le attività svolte e sulle notizie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni di ufficio.

Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dai materiali e documenti affidatigli per ragioni d'ufficio.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto.

Il personale è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività svolta dal Corpo, delle funzioni discendenti dal proprio status giuridico, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal Comandante del Corpo.

Il personale ha il dovere di partecipare alle attività di aggiornamento e preparazione professionale, secondo le modalità indicate dall'Ente.

ART. 12 - Divieti

Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, agli appartenenti al Corpo è vietato:

1. l'esercizio della caccia sul territorio della Provincia di Milano e della pesca nel Presidio Decentrato Territoriale di appartenenza;
2. il prestarsi, anche gratuitamente, per la soluzione di esposti e ricorsi in riferimento a fattispecie riguardanti il servizio;
3. allontanarsi dal luogo di servizio assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente l'Ufficiale o il Sottufficiale sovraordinato;
4. svolgere durante l'orario di lavoro attività estranee al servizio.

ART. 13 - Rapporto gerarchico ed ottemperanza agli ordini

L'ordinamento gerarchico del Corpo è determinato dal grado ricoperto dagli appartenenti (Comandante, Vice Comandante, Ufficiali, Sottufficiali, Agenti) e, a parità di grado, dall'anzianità nello stesso.

Ai soli fini gerarchici, per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio svolto dai dipendenti di ruolo all'interno del Corpo, o in altro Corpo di Polizia, nel medesimo grado.

A parità di periodo l'anzianità è determinata con riferimento alla graduatoria del concorso d'accesso, ove esistente, ed in mancanza, dall'età.

Ogni superiore è tenuto a seguire con scrupolo il comportamento in servizio del personale che da lui dipende funzionalmente ed a rilevare eventuali violazioni disciplinari per l'adozione tempestiva, a cura degli organi a ciò preposti, delle opportune misure previste dalla normativa vigente.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire in modo pronto, rispettoso e leale, le disposizioni e gli ordini inerenti al servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo ritengano dette disposizioni e ordini palesemente illegittimi. In tal caso essi devono farne immediata rimostranza al superiore, dichiarandone le ragioni. Se la disposizione o l'ordine vengono rinnovati per iscritto il rimostrante ha il dovere di eseguirli.

In situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo e come tale rappresentato al superiore che lo ha impartito deve essere eseguito se viene rinnovato anche verbalmente. In ogni caso, al termine del servizio, il superiore ha l'obbligo di confermare per iscritto l'ordine precedentemente rinnovato verbalmente.

Non devono comunque essere eseguiti disposizioni o ordini dei superiori quando gli atti che ne conseguano siano vietati dalle leggi penali. In tale caso l'appartenente al Corpo è tenuto ad informare immediatamente il superiore gerarchicamente sovraordinato a quello che ha impartito la disposizione.

ART. 14 - Uniforme

Gli appartenenti al Corpo, quando sono in servizio, devono indossare con proprietà, dignità e decoro l'uniforme fornita dalla Provincia di Milano, completa di distintivi di grado, così come previsto dalle vigenti disposizioni, nella foggia descritta ed approvata dalla normativa vigente, con l'obbligo di mantenerla pulita e in buono stato.

Particolari e motivate esigenze di servizio possono consentire l'uso di abiti civili, previa autorizzazione del Comandante del Corpo.

E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare altri indumenti o distintivi visibili.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valor civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dalla Repubblica.

Il Presidente della Provincia può tuttavia autorizzare il personale che lo richieda a fregiarsi di altre onorificenze. Il Comandante può autorizzare il porto sull'uniforme di distintivi concernenti brevetti conseguiti o distintivi connessi al tipo di servizio

prestato.

Senza l'autorizzazione del Comandante è vietato, altresì, indossare la divisa fuori dall'orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa-sede di servizio e viceversa. E' in ogni caso vietato indossare la divisa in luoghi o situazioni che possano arrecare nocimento al prestigio del Corpo.

Il personale deve avere particolare cura della propria persona, evitando l'uso di accessori non espressamente previsti.

ART. 15 - Il saluto

Gli appartenenti al Corpo in divisa sono tenuti al saluto, secondo le modalità in uso nei Corpi di Polizia dello Stato, nei confronti delle autorità civili, militari e religiose, nonché dei propri superiori gerarchici.

I superiori devono rispondere al saluto.

Il saluto è dovuto, durante le manifestazioni ufficiali, alla bandiera nazionale, al gonfalone della Provincia e dei Comuni.

Il saluto è altresì dovuto nei confronti del cittadino nei rapporti di servizio.

ART. 16 - Responsabilità civile e disciplinare

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo è disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

ART. 17 - Riconoscimenti

L'Amministrazione Provinciale concede agli appartenenti al Corpo che si siano distinti per lodevole comportamento in servizio i seguenti riconoscimenti:

Elogio del Comandante;

Encomio semplice dell'Assessore delegato alla Polizia Locale;

Encomio solenne del Presidente della Provincia.

La Giunta Provinciale può inoltre deliberare la proposta di concessione della ricompensa al valor civile agli appartenenti al Corpo che abbiano compiuto atti di particolare coraggio.

Le modalità di concessione o proposta sono stabiliti con delibera della Giunta Provinciale.

ART. 18 - Orario di lavoro e di servizio

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio stabilito per l'esercizio delle attività del Corpo.

L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dalla contrattazione nazionale e dai regolamenti dell'ente per tutto il personale e i criteri generali vengono definiti dalla contrattazione decentrata a livello aziendale.

Qualora necessità particolari lo richiedano, gli operatori sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario di lavoro secondo le norme e gli accordi vigenti.

Tenuto conto della particolarità del servizio, gli appartenenti al Corpo dovranno consentire di poter essere rintracciati secondo modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione, conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato da tutti i Superiori gerarchici nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 comma 4.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento valgono per l'orario di servizio, le norme e le disposizioni vigenti in materia per il restante personale della Provincia di Milano.

ART. 19 - Patrocinio legale ed assicurazione

La Provincia di Milano assicura piena assistenza legale in sede processuale, fin dai primi atti dei procedimenti, a favore degli appartenenti al Corpo nei casi e con le forme previste dalle vigenti norme contrattuali e statutarie.

L'assistenza legale è altresì estesa a favore degli appartenenti al Corpo nei casi in cui i predetti risultino direttamente indicati quali parti offese nell'ambito di procedimenti penali instaurati in diretta connessione con fatti e circostanze verificatisi durante l'espletamento delle attività di servizio.

Nei casi di cui al precedente comma l'assistenza legale dell'Amministrazione risulta perfezionabile anche nell'ipotesi in cui la parte offesa sia unicamente l'appartenente al Corpo in relazione al rapporto di immedesimazione organica che lega il pubblico ufficiale alla Pubblica Amministrazione.

Gli appartenenti al Corpo usufruiranno di assicurazione contro gli infortuni, di assicurazione da responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi, dei mezzi e degli strumenti in dotazione impiegati in attività di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.

ART. 20 - Registri di servizio

Il Comandante, in relazione alle esigenze di servizio ed agli obblighi di legge, dispone quali registri dovranno essere istituiti presso la sede del Corpo, nei Presidi Decentrali Territoriali, negli uffici delle unità specialistiche e nelle altre articolazioni organizzative.

I registri istituiti dovranno essere tenuti ordinatamente e con modalità tali da non poter essere manomessi o contraffatti.

Prima di essere posti in uso i registri dovranno essere vidimati dall'ufficio e, una volta completati, dovranno essere custoditi presso gli uffici del Comando del Corpo per un periodo non inferiore ad un anno.

Il Comandante del Corpo effettua controlli periodici sull'istituzione, la tenuta e la conservazione dei registri.

Tutti i registri istituiti potranno essere visionati, previa richiesta scritta e motivata al Comandante del Corpo, dagli Agenti che devono attenersi al disposto dell'ultimo comma dell'art. 8.

Negli uffici del Comando del Corpo, dei Presidi Decentrali Territoriali, delle unità specialistiche e delle altre articolazioni organizzative vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio, le leggi ed i regolamenti relativi alle materie di competenza nonché, debitamente custodite, le copie dei processi verbali e dei rapporti redatti dagli Agenti in servizio.

ART. 21 - Tessera di riconoscimento - Placca matricola

Ai sensi del punto 4 del comma 2 dell'art. 6 L. 65/86 e delle disposizioni regionali in materia, gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento, riportante le qualifiche di legge, firmata dal Presidente della Provincia, che dovranno portare sempre con sé ed esibire ogni qualvolta sia necessario dimostrare la loro qualifica.

Sono inoltre muniti di una placca metallica di servizio, recante il numero di matricola assegnato ad ogni operatore, da portare all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

Gli appartenenti al Corpo sono responsabili della diligente custodia della tessera di riconoscimento e della placca matricolare.

La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio o sia sospeso per motivi di ordine disciplinare o giudiziario.

ART. 22 - Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio

I mezzi di trasporto di servizio vengono assegnati in dotazione agli uffici.

In relazione a particolari esigenze di servizio alcuni dei predetti mezzi possono essere assegnati a singoli appartenenti al Corpo.

I mezzi di trasporto dati in dotazione, contrassegnati, immatricolati ed allestiti secondo le normative vigenti, devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego secondo le disposizioni impartite dal Comandante.

La responsabilità dell'abuso nel loro utilizzo è personale di ogni appartenente al Corpo. Gli assegnatari dei mezzi o coloro che ne hanno la responsabilità come conducenti sono tenuti a guidarli con perizia ed accortezza, a conservarli e ricoverarli con diligenza, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

I mezzi devono essere dotati di quanto previsto dagli artt. 12 comma 5 e 177 comma 1, D. Lgs. 30.4.1992 n° 285 e art. 24 comma 1 e 2 del relativo regolamento di attuazione del "Nuovo Codice della strada", ad eccezione dei mezzi che il Comandante riterrà opportuno non rendere riconoscibili per esigenze di servizio.

Tutti i mezzi devono essere assicurati con l'estensione dell'assicurazione, oltre ai trasportati, anche al conducente.

Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone.

Di tali fatti dovrà essere informato il Comandante del Corpo.

Il Comandante del Corpo può, in casi eccezionali, autorizzare l'uso del mezzo privato.

ART. 23 - Dotazione, porto delle armi, delle munizioni, dei mezzi di coazione fisica, degli strumenti di autotutela

Gli appartenenti al Corpo che abbiano la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati di arma individuale costituita dalla pistola semiautomatica cal. 9x21 con provvedimento del Comandante.

L'arma individuale è assegnata di regola in via continuativa a titolo di detenzione e di uso e la Provincia di Milano rimane l'unica e legittima proprietaria. Essa deve essere portata completa di caricatore, caricatore di riserva e relativo munizionamento.

Il provvedimento di assegnazione è a termine ed è soggetto a revisione annuale; esso è inoltre subordinato al possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla normativa vigente per il rilascio del porto d'armi per difesa personale.

Il Corpo dispone inoltre delle seguenti armi di reparto:

- fucile semiautomatico cal. 12;
- fucile sovrapposto cal. 32;
- fucile "lanciasiringhe" cal 11/13.

Le armi di reparto possono essere date in dotazione ai presidi decentrati territoriali o alle unità specialistiche; in tal caso gli ufficiali responsabili curano la tenuta dei registri di cui all'art. 14 D.M. 145/87 e procedono all'assegnazione di dette armi secondo le esigenze di servizio. Le armi di reparto, quando non sono consegnate agli operatori, vengono custodite negli armadi metallici di cui all'art. 14 D.M. 145/87.

Le armi sono consegnate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d'istituto. L'uso eventuale di dette armi è strettamente limitato a casi di eccezionale pericolo e assoluta necessità.

Il Comandante, inoltre, può assegnare in dotazione agli appartenenti al Corpo, in relazione alle esigenze di servizio, gli strumenti di coazione fisica e gli strumenti di autotutela consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

E' tassativamente vietato agli appartenenti al Corpo alterare l'armamento, il munizionamento, i mezzi di autotutela ed i mezzi di coazione fisica in dotazione o portare in servizio armi, munizionamento, mezzi di coazione fisica o di autotutela

diversi da quelli assegnati.

Ferme restando le disposizioni di legge che ne regolano in generale l'utilizzo e l'impiego, le armi, i mezzi di autotutela ed i mezzi di coazione fisica in dotazione vengono portati ed impiegati secondo precise modalità stabilite dal Comandante e illustrate nell'ambito dei programmi di formazione.

Sui singoli appartenenti al Corpo incombono le responsabilità di legge e regolamentari per la detenzione e l'uso delle armi, delle munizioni, dei mezzi di autotutela e dei mezzi di coazione fisica.

Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti il Presidente della Provincia richiede al Prefetto la qualità di agente di P.S. per gli appartenenti al Corpo ai sensi dell'art. 27 L. 157/92 e del comma 2 dell'art. 5 L. 65/86, con le modalità ed in analogia con quanto previsto dallo stesso comma per il Sindaco.

In materia di casi e modalità di armamento degli appartenenti al Corpo, nonché di tipologia e numero di armi in dotazione, di addestramento al loro uso e di tenuta e custodia delle stesse si osservano, oltre alle norme contenute nel presente regolamento e per quanto dalle medesime non previsto, le disposizioni di carattere generale dettate dal decreto del Ministro dell'Interno 4/3/1987 n. 145. Gli ufficiali del Corpo in uniforme ordinaria possono portare l'arma d'ordinanza in modo che la stessa non sia visibile. L'arma d'ordinanza è dotazione personale. Deve essere custodita con la massima cura, in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti in materia, nonché alle disposizioni emanate dal Comandante, e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.

Su richiesta del consegnatario, e previa autorizzazione del Comandante, l'arma lunga di reparto può essere conservata nell'armeria o negli armadi blindati di cui all'art. 14 D.M. 145/87.

Può essere prevista la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

ART. 24 - Formazione, addestramento fisico e all'uso delle armi

Il Comandante, richiamate le sue attribuzioni previste all'art. 5 del presente Regolamento, propone all'interno del piano di formazione annuale i corsi periodici di formazione e aggiornamento necessari per tutto il personale del Corpo.

Per quanto riguarda l'addestramento fisico e l'uso delle armi il Comandante, nell'ambito del piano di formazione annuale, programma, organizza e dispone permanenti corsi di addestramento, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale e delle tecniche operative, allo scopo di sviluppare e mantenere la condizione fisica e tecnico-professionale indispensabile per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Gli appartenenti al Corpo partecipano inoltre a permanenti corsi di addestramento all'uso delle armi da fuoco, degli strumenti di autotutela e degli strumenti di coazione fisica eventualmente in dotazione, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

L'Amministrazione Provinciale adotta le opportune misure volte a favorire i corsi di cui ai due commi precedenti e ne sostiene gli oneri di spesa.

Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Corpo, che può avvalersi, per la realizzazione dei corsi anche di personale qualificato esterno al Corpo.

ART. 25 - Munizionamento, ritiro temporaneo dell'arma e obbligo della riconsegna dell'arma e del munizionamento

Il munizionamento da impiegare è stabilito dal Comandante del Corpo.

Per gli interventi di riequilibrio biologico e/o sanitario, possono essere usate munizioni spezzate o sostanze narcotizzanti e anestetizzanti.

Il Comandante del Corpo può autorizzare per scopo di cattura di animali l'uso di armi con proiettili narcotizzanti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Ad ogni appartenente al Corpo viene assegnata, a corredo dell'arma di ordinanza, una

scorta di cartucce del tipo consentito per la difesa personale per arma corta e di cartucce per l'arma lunga in dotazione, da conservare come riserva permanente, in numero da determinarsi, secondo le esigenze del servizio, da parte del Comandante. La Provincia di Milano provvede all'acquisto delle munizioni che verranno assegnate agli operatori.

Oltre i casi stabiliti dalla legge il Comandante può procedere al ritiro temporaneo delle armi in dotazione nei casi di assenza continuativa e prolungata dal servizio, di sospensione cautelare ed ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno in relazione a specifiche e motivate esigenze cautelari.

La cessazione definitiva dal servizio obbliga l'interessato alla immediata riconsegna delle armi di ordinanza e del loro munizionamento, dei mezzi di autotutela e di coazione fisica assegnati.

ART. 26 - Armi sequestrate

Le armi, le munizioni, gli esplosivi e quant'altro sequestrato nell'espletamento del servizio di polizia debbono essere tempestivamente consegnati alle competenti Autorità per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti. Fino alla consegna alle predette autorità le cose sequestrate dovranno essere custodite in locali idoneamente attrezzati.

ART. 27 - Uso degli apparati ricetrasmittenti

I mezzi di comunicazione in dotazione debbono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, definite dalla normativa, che ne permettano l'utilizzo in tutto il territorio provinciale, anche in relazione alle attività di soccorso e di Protezione civile.

Gli apparati ricetrasmittenti sono assegnati in dotazione alle articolazioni organizzative o ai singoli appartenenti al Corpo e devono essere utilizzati con la massima cura solo per ragioni di servizio. Devono essere evitate conversazioni su argomenti non attinenti al servizio e devono essere rispettate le procedure di comunicazione appositamente stabilite.

L'assegnatario, o chi ne ha la temporanea disponibilità, è tenuto a conservarli in buono stato segnalando ogni necessità di manutenzione e risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati.

ART. 28 - Requisiti fisici e psicoattitudinali per l'accesso al Corpo

Ferme restando le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego, per l'accesso al Corpo sono necessari, in particolare, i seguenti requisiti:

1. sana e robusta costituzione fisica idonea allo svolgimento incondizionato dei compiti d'istituto, nonché un livello di condizione fisica che consenta l'espletamento del servizio in piena sicurezza;

2. idoneità psicoattitudinale allo svolgimento incondizionato dei compiti d'istituto.

Il personale del Corpo potrà essere sottoposto a periodiche visite mediche collegiali di controllo da parte di uffici pubblici preposti che accertino la permanenza dei requisiti previsti al comma precedente.

In casi di temporanea inidoneità fisica o psicoattitudinale gli appartenenti al Corpo possono essere assegnati, per il periodo di tempo necessario al recupero della piena efficienza, a servizi interni o d'ufficio.

In caso di inidoneità fisica o psicoattitudinale permanente che renda inabile gli appartenenti al Corpo ai servizi esterni, questi verranno impiegati nei servizi interni o d'ufficio dell'Amministrazione Provinciale compatibili con il loro stato.

ART. 29 - Accesso alle varie qualifiche del Corpo, avanzamento, inquadramento giuridico del personale e profili professionali

L'accesso alle varie qualifiche del Corpo, l'avanzamento, l'inquadramento giuridico del personale ed i relativi profili professionali sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

L'accesso tramite mobilità da altro ente è autorizzato, previo nullaosta del Comandante, prevalentemente per il personale dell'area vigilanza già appartenente ad altri Corpi o servizi di polizia locale e, comunque, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Milano.

ART. 30 - Personale amministrativo in servizio presso il Corpo

Per lo svolgimento dei compiti amministrativi connessi alle proprie esigenze il Corpo si avvale di personale del ruolo amministrativo dell'Amministrazione Provinciale. Detto personale presta servizio a tutti gli effetti presso il Corpo e ad esso si applicano le disposizioni del presente Regolamento compatibili con il suo particolare status. Il personale amministrativo è organizzato in un Settore Amministrativo il cui responsabile dipende gerarchicamente dal Comandante del Corpo. L'articolazione della struttura e le dipendenze funzionali dei suoi componenti sono definite dal Comandante del Corpo

ART. 31 - Decorrenza del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione che sarà eseguita ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Provincia di Milano.